



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-303.0.0.-25

L'anno 2019 il giorno 28 del mese di Febbraio la sottoscritta Maimone Maria in qualita' di direttore del Municipio - Bassa Val Bisagno, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE A.GE. GENITORI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO L'ALLOGGIO PER ANZIANI DI VIA MANUZIO N. 16/1B PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2019 – 31 MARZO 2019 (EURO 3.000.00) - (CIG Z45274D81D)

Adottata il 28/02/2019
Esecutiva dal 24/03/2019

28/02/2019

MAIMONE MARIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-303.0.0.-25

ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE A.GE. GENITORI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO L'ALLOGGIO PER ANZIANI DI VIA MANUZIO N. 16/1B PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2019 – 31 MARZO 2019 (EURO 3.000.00) - (CIG Z45274D81D)

IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO

Visti:

- Il Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i. “Testo Unico Enti Locali”;
- gli artt. 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i. che prevedendo la distinzione delle funzioni proprie degli Organi di direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei Dirigenti, riserva a questi ultimi, tra l’altro, i compiti di gestione amministrativa;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- la deliberazione C.C. n.7 del 24/01/ 2019 I.E. con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2019 – 2021”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 14/02/2019 ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021”;
- la Legge Regionale n. 12/2006 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari” ed in particolare l’art. 34 comma 3) punto b) – politiche a favore degli anziani e l’art. 22 comma 4 punto e) che prevede l’istituzione per ogni Ambito Territoriale Sociale di strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali che non siano assistibili a domicilio;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il vigente Regolamento di Contabilità
- Vista la deliberazione G.C. n. 510 del 3/6/2005 con la quale è stato messo a regime il modello del servizio di alloggio protetto per anziani;

Dato atto che la normativa vigente in tema di interventi socio assistenziali a favore della popolazione anziana sottolinea l'importanza di favorire il permanere il più allungo possibile delle persone anziane in condizioni di vita che riproducano comunque il modello familiare;

Ritenuto fondamentale individuare all'interno della rete dei servizi per anziani una risorsa intermedia tra il sistema di domiciliarità e residenziale, che consenta di rispondere ad anziani che necessitano di un contesto di vita tutelato;

Preso atto che da anni il Comune di Genova ha attivato presso alloggi di civica proprietà forme di convivenza di anziani autosufficienti con un supporto da parte dell'ATS competente;

Considerato che la gestione dei suddetti alloggi è assegnata all'Ambito Territoriale Sociale di riferimento con un ruolo di:

- definizione dell'inserimento e della dimissione degli ospiti;
- valutazione di necessità di interventi personalizzati all'interno degli alloggi, quale l'assistenza domiciliare;
- monitoraggio e verifica dell'andamento dell'attività;

Preso atto che nel territorio della Bassa Val Bisagno è attivo un alloggio di civica proprietà destinato ad una convivenza di massimo n. 3 donne anziane autosufficienti o parzialmente tale, sito in Via Manuzio, 16/1B;

Ritenuto opportuno coinvolgere, nella gestione dell'alloggio, associazioni di volontariato significativamente radicate nell'ambito del territorio che, in collaborazione con i servizi territoriali, garantiscano un adeguato inserimento degli ospiti nella realtà locale e ne favoriscano il senso di appartenenza al territorio;

Tenuto conto, per i motivi sopra citati, opportuno e funzionale affidare per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 marzo 2019, la gestione dei servizi socio-assistenziali all'Associazione A.GE. GENITORI in considerazione dei seguenti elementi:

- l'esperienza positiva nella gestione delle attività relative all'alloggio che l'Associazione ha espletato fino ad oggi, mantenendo in particolare un'attenta relazione con le ospiti dell'alloggio e facilitando loro un adeguato inserimento;

- la stretta collaborazione con altre realtà no profit presenti sul territorio ed in particolare con Cooperativa La Goccia presso RP di via Cellini, Acli (Circolo A. Grandi) via Donghi, Auser Progetto d'Argento, Parrocchia S. Sabina (Sportello ascolto anziani) e altre associazioni del municipio (Le VELE, Isa e Andrea, CIF);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Dato atto che è prevista a carico dei singoli ospiti degli alloggi, a titolo di contribuzione alle spese di gestione, una retta massima pari ad euro 280,00, come previsto della Deliberazione Giunta Comunale n. 242/2011, nonché Deliberazione Giunta Comunale n.4/2014, articolata in due quote mensili così suddivise:

- Euro 170,00 da versare da parte dell'utente direttamente all'Associazione A.GE. GENITORI che provvede agli acquisti di generi alimentari e beni di prima necessità (importo fisso calcolato sulla base dell'analisi dei costi sostenuti dalla Civica Amministrazione per generi alimentari di prima necessità);
- Euro 110,00 da versare da parte dell'utente al Comune di Genova a titolo di contribuzione per spese di alloggio e spese generali di servizio;

Considerato congruo mantenere il compenso di € 1.000,00 mensile, fuori campo applicazione I.V.A. i sensi dell'art.79 comma 2 ed art.84 comma 1 del Decreto Legislativo a favore dell'Associazione A.GE. Genitori, a fronte del servizio prestato e sulla base dei criteri adottati con deliberazione Giunta Comunale n. 510/2005;

Dato atto che trattasi di attività istituzionali;

Dato atto che trattasi di spese obbligatorie a carattere continuativo e necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

Ritenuto di affidare la gestione dell'alloggio per il periodo **1 gennaio 2019 – 31 marzo 2019** secondo le modalità indicate nel contratto, allegato quale parte integrante al presente provvedimento e di procedere all'impegno della somma complessiva di € **3.000,00**;

Visto il Decreto Legislativo n.118/2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi";

Visto l'atto datoriale prot.n. **51298** del **08/02/2019** della Direzione Politiche Sociali- Settore Servizi Sociali Municipali, con il quale si autorizza l'assegnazione per la gestione dei servizi socio – assistenziali presso l'alloggio di Via Manuzio, 16/1B per il periodo **1 gennaio 2019 – 31 marzo 2019**;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Preso atto che il capitolo pertinente è di competenza della Direzione Politiche Sociali;

Dato atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

Preso atto che alla liquidazione delle spese provvederà il Municipio Bassa Val Bisagno/A.T.S. 46 mediante emissione di atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Vista la nomina del Coordinatore Ambito Territoriale n.46 Patrizia Bruttomesso in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, nomina prot.n. 388558 del 18/11/2016, in relazione al servizio/fornitura di cui all'oggetto del presente provvedimento in assenza di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.6 bis della Legge 241/90 e s.m.i. nonché in caso di procedura di gara, ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 50/2016;

DISPONE

Per le motivazioni esposte in premessa:

- 1) di approvare il contratto, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la gestione delle attività socio-assistenziali a favore delle donne anziane ospiti presso l'alloggio sito in Genova Via Manuzio n. 16/1B, all'Associazione A.GE. GENITORI (Cod. Benf. 17852), con sede in Via Tommaso Reggio n. 19 - CF 95027120104, per l'importo di Euro 3.000,00 fuori campo applicazione IVA, per il periodo **1 gennaio 2019 – 31 marzo 2019**;
- 2) che i proventi di competenza del Comune di Genova verranno introitati direttamente dalla Direzione Politiche Sociali al capitolo 55730 c.d.c. 3280.5.01 "Strutture Residenziali per Anziani – Concorsi, Rimborsi e Recupero da altri soggetti" del Bilancio 2019 – PdC 3.5.2.3.4. sull'acc.to 2019/386 e regolarizzati mediante emissione di richiesta di reversale;
- 3) di impegnare l'importo di Euro **3.000,00** per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 marzo 2019 - al Capitolo 42324 "Convenzioni con Cooperative Sociali e volontariato per anziani" – c.d.c. 3281 – Piano dei Conti 1.3.2.15.8 del Bilancio 2019 - (Imp. 2019/6333);
- 4) di demandare al Municipio Bassa Val Bisagno/A.T.S. 46 la diretta liquidazione della spesa mediante emissione di atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa del presente provvedimento;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 6) di dare atto che l'impegno è stato assunto nei limiti dell'art.183, comma 1 del Decreto Legislativo n.267/2000;
- 7) di dare atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in attuazione dell'art.6 bis della Legge 241/90, nonché ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 50/2016.

Il Direttore del
Municipio Bassa Val Bisagno

(Dott.ssa

Maria Maimone)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-303.0.0.-25

AD OGGETTO

ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE A.GE. GENITORI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO L'ALLOGGIO PER ANZIANI DI VIA MANUZIO N. 16/1B PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2019 – 31 MARZO 2019 (EURO 3.000.00) - (CIG Z45274D81D)

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

CONTRATTO DI SERVIZIO PER ANZIANI - GESTIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO L'ALLOGGIO PER ANZIANI DI VIA MANUZIO 16/1B PERIODO 1 GENNAIO 2019 – 31 MARZO 2019 (CIG Z45274D81D)

§§***§***§***§***§***

IL COMUNE DI GENOVA, di seguito per brevità, denominato “Comune”, con sede in via Garibaldi 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dalla Dr.ssa Maria Maimone, nata a Genova il 13/01/1965 domiciliato presso la sede Comunale, nella qualità di Direttore del Municipio Bassa Val Bisagno

e

L'ASSOCIAZIONE A.GE. GENITORI, con sede legale in Genova, Via Tommaso Reggio n. 19 Codice Fiscale n. 95027120104 rappresentata dalla Sig.ra Sabina Maria – Teresa Volpato, nata a Genova il 22.08.1956 domiciliato per la carica presso la sede legale, nella qualità di Legale Rappresentante

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - Obiettivi

Obiettivi della gestione del servizio da parte dell'Associazione sono:

- offrire una più adeguata sistemazione alloggiativa a donne anziane ultra sessantacinquenni prioritariamente sole, che presentino il bisogno di un contesto di vita tutelato, nell'ottica di rinviare il più a lungo possibile il ricovero in istituto;
- favorire la socializzazione delle persone anziane per contrastare situazioni di solitudine e di abbandono;
- facilitare l'organizzazione della vita comune all'interno dell'alloggio, migliorando la condivisione e la gestione degli spazi, nel pieno rispetto delle necessità dei singoli ospiti;
- consentire una migliore assistenza degli ospiti sia da parte dei volontari che da parte delle Istituzioni;
- organizzare la vita comune all'interno dell'alloggio potenziando le occasioni di condivisione degli spazi, pur nel pieno rispetto delle esigenze dei singoli ospiti.

ART. 2 - Durata

Il presente contratto ha durata per il periodo **01.01.2019 - 31.03.2019**.

ART. 3 - Destinatari

L'alloggio di Via Manuzio, 16/1B è rivolto ad ospitare un massimo di 3 donne anziane in condizioni di autosufficienza o parziale autosufficienza, che presentino il bisogno di un contesto di vita tutelato ma a cui sarebbe improprio o prematuro rispondere con il ricovero in residenza protetta o analoga struttura.

Gli ospiti vengono inseriti nell'alloggio dall' A.T.S. 46 del Municipio III Bassa Val Bisagno, con le modalità di cui al successivo art. 8.

ART. 4 - Modalità organizzative del servizio

Per la realizzazione degli obiettivi sopra descritti, l'Associazione garantisce forme di supporto individuali e di gruppo, sulla base del progetto presentato e di cui il responsabile della struttura sarà garante dell'applicazione.

In particolare, l'Associazione:

1) individua un responsabile della struttura, con comprovata esperienza nel settore, appartenente all'Associazione, con compiti di:

- gestione e coordinamento delle attività interne concordate con l' A.T.S. 46,
- referente per i rapporti con l'esterno (A.T.S., servizi sanitari, Medici di Medicina Generale, altre realtà del territorio),
- gestione di eventuali emergenze e, in collaborazione con le risorse messe a disposizione dalla C.A., delle dinamiche del gruppo degli ospiti, garantendo anche la propria reperibilità giornaliera.

2) garantisce la presenza di un collaboratore familiare reperito dall'Associazione per la preparazione dei pasti, il riordino e la pulizia dell'alloggio, (almeno 2 ore giornaliera), distribuite nei 7 giorni (da concordare con l'A.T.S.);

3) identifica volontari, o altro personale reperito dall'Associazione, per rispondere alle esigenze di supporto e di compagnia degli ospiti nei diversi momenti della giornata.

4) collabora alla gestione dei singoli progetti (mantenimento dell'autonomia e delle capacità residue e stimolazione cognitiva sulla base del piano individualizzato concordato con l' A.T.S.) e del gruppo degli ospiti, con le modalità e i tempi valutati opportuni e in accordo con l' A.T.S., soprattutto con riferimento ad attività di socializzazione e animazione.

ART. 5 – Obblighi a carico degli ospiti

Gli ospiti dell'alloggio contribuiranno alle spese di gestione, come previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n.242/2011, nonché Delibera Giunta Comunale n.4/2014, articolato in un importo mensile di € **170,00** (importo fisso), da versare direttamente all'Associazione, a titolo di contribuzione alle spese specificamente per l'acquisto di generi alimentari e dei materiali di pulizia dell'alloggio, al cui acquisto provvede l'Associazione tenendo adeguato conto delle esigenze degli ospiti stessi; € **110,00** da versare al Comune di Genova, a titolo di contribuzione per spese di alloggio e spese generali di servizio; Il pagamento di tali quote dovrà comunque tenere conto della necessità che all'ospite rimanga la disponibilità di una somma a titolo di spese personali, pari a € *103,00 mensili*, come previsto dal Regolamento Comunale in materia di inserimento in strutture residenziali (approvato con deliberazione C.C. n.30/1997). A tal fine la valutazione in merito alle condizioni economiche dell'anziano dovrà essere svolta dall' A.T.S. di appartenenza.

ART. 6 - Obblighi dell'Associazione

Oltre quanto stabilito dal precedente articolo 4, l'Associazione garantisce che, durante tutta la durata del presente contratto, i propri collaboratori, inseriti nelle attività oggetto del presente

atto, saranno in possesso dei requisiti necessari, nonché delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti.

L'Associazione si impegna ad assicurare i propri collaboratori per i rischi personali connessi allo svolgimento delle attività oggetto del presente atto, nonché ad assicurare l'Associazione stessa per le responsabilità civili nei confronti di terzi.

L'associazione esonera il Comune da qualsiasi responsabilità in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti che l'associazione eventualmente dovesse assumere.

L'Associazione si impegna inoltre a:

- collaborare con l' A.T.S. e con gli altri servizi coinvolti nella definizione del piano individualizzato di intervento;
- seguire i programmi concordati con l'A.T.S.
- partecipare, quando richiesto, ai lavori della commissione di cui all'art. 8 nella persona del Responsabile della struttura;
- informare regolarmente l' A.T.S. in merito alla gestione delle attività, anche attraverso una relazione annuale, dando immediata e motivata comunicazione delle irregolarità che dovessero intervenire nello svolgimento delle attività
- garantire la manutenzione ordinaria (come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto);
- rispettare quanto previsto dal D.Lg.vo 626/1994 e s.m.i. in materia di sicurezza e igiene del lavoro per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, quando rientra negli obblighi di legge, e esigendo, dai propri operatori, il rispetto di tale normativa;
- rispettare quanto previsto dalla normativa di settore nell'impiego dei volontari;
- stipulare idonea copertura assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento delle attività potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli ospiti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte,
- comunicare al Comune, all'avvio dell'attività, il nominativo del responsabile individuato e della collaboratrice familiare e le loro eventuali sostituzioni in corso di attività (fino a un massimo di n° 4 sostituzioni complessive, nell'anno);
- manlevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico-economica, igienico-sanitaria, organizzativo-gestionale, civile o penale che potesse insorgere tanto a carico proprio quanto a carico di terzi dall'attività oggetto del presente atto.
- non cedere a terzi, per nessun motivo, la gestione del servizio oggetto del presente atto d'impegno

ART 7 Trattamento dei dati personali e obbligo di riservatezza.

- Per l'esecuzione del presente contratto che comporta il trattamento di dati personali per conto del Comune di Genova, il Comune di Genova, che è titolare autonomo del trattamento dei dati personali, nomina **L'ASSOCIAZIONE A.GE. GENITORI** responsabile esterno del trattamento dei dati personali.
- ai sensi dell'art. 4, punto 8 del Regolamento 679/2016 (GDPR) il responsabile della protezione dei dati personali è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta i dati personali per conto del titolare;
- **L'ASSOCIAZIONE A.GE. GENITORI** dichiara di possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali;
- **L'ASSOCIAZIONE A.GE. GENITORI**, in qualità di responsabile del trattamento,

è tenuta a trattare i dati personali nel rispetto dei principi GDPR e attenendosi alle istruzioni del titolare del trattamento.

Oggetto del trattamento:

Le attività dell'**ASSOCIAZIONE A.GE. GENITORI** comportano il trattamento dei seguenti dati personali delle ospiti dell'alloggio sito in Via Manuzio 16/1B

Per l'esecuzione delle attività, servizi, prestazioni della società, il titolare del trattamento mette a disposizione i dati e le seguenti informazioni necessarie alla gestione dell'alloggio sito in Via Manuzio 16/1B .

L'ASSOCIAZIONE A.GE. GENITORI è tenuta a:

1. trattare i dati nel rispetto dei principi del trattamento dei dati previsti nel regolamento e solo per i fini indicati dal contratto;
2. trattare i dati secondo le istruzioni documentate del Titolare del trattamento dei dati;
3. garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate formalmente alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (si allega a riguardo il testo standard dell'accordo di riservatezza) e abbiano ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
4. redigere, ai sensi dell'art. 30, p. 2 GDPR, qualora ne ricorrano i presupposti, **il registro delle attività di trattamento;**
5. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, **a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio**, che comprendono, tra le altre, se del caso:
 - a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - b. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento
6. **mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie** per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente accordo o contratto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
7. **informare e coinvolgere tempestivamente il Titolare di tutte le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali** ed in particolare nel caso di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante privacy;
8. tenendo conto della natura del trattamento, ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, **al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;**
9. assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento **ed in particolare a collaborare nelle comunicazioni di violazioni di dati personali, negli adempimenti della valutazione di impatto e consultazione preventive;**
10. concordare con il Titolare del trattamento dei dati il testo dell'informativa privacy (da allegare alla nomina) e assistere il Titolare del trattamento al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (artt. 12-22 GDPR).

Il Responsabile esterno del trattamento non ricorre ad un altro Responsabile se non **previa autorizzazione scritta, del Titolare del trattamento:** quando **L'ASSOCIAZIONE A.GE. GENITORI** intenda avvalersi di un altro responsabile del trattamento (**Sub responsabile**) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, è tenuto, pertanto, a richiedere l'autorizzazione alla titolare del trattamento con congruo preavviso.

Nel caso in cui il Responsabile del trattamento (Responsabile primario) ricorra ad un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto per il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento.

Nel caso in cui l'altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è imputabile (art. 82 GDPR).

L'ASSOCIAZIONE A.GE. GENITORI in qualità di responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Per i profili organizzativi e applicativi del presente atto, le parti indicheranno i referenti ed i relativi elementi di contatto Referente per il Municipio Bassa Val Bisagno Dott.ssa Patrizia Porta – Referente per l' **L'ASSOCIAZIONE A.GE. GENITORI** Sig.ra Sabina Volpato.

Nel caso in cui **L'ASSOCIAZIONE A.GE. GENITORI** responsabile esterno del trattamento dei dati non sia stabilito in UE dovrà designare, ai sensi dell'art. 27, p. 3, un rappresentante in Italia.

L'ASSOCIAZIONE A.GE. GENITORI è altresì obbligata:

- **ad aderire a codici di condotta o ai meccanismi di certificazione;**
- su scelta del titolare del trattamento, è **tenuta a cancellare o a restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti**, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

ART. 8 - Obblighi del Comune

Il Comune di Genova si impegna attraverso il Municipio III Bassa Val Bisagno - A.T.S. 46:

- erogare all'Associazione l'importo previsto all'art. 9 del presente atto;
- individuare gli utenti da inserire nell'alloggio. Sarà cura delle Assistenti Sociali di riferimento la raccolta della documentazione su ogni persona proposta. Le Assistenti Sociali titolari del caso potranno essere invitate in Commissione;
- definire i relativi piani individuali di intervento in collaborazione con l'Associazione;
- l'A.T.S. 46 ha un ruolo di verifica e monitoraggio sia del progetto complessivo sia dei singoli progetti individualizzati.

ART. 9 - Inserimenti e dimissioni

Inserimenti

Gli utenti da inserire nell'alloggio vengono individuati dall' A.T.S. 46 Bassa Val Bisagno, tra gli anziani con scheda AGED inferiore a 10 e prioritariamente tra le persone residenti sul territorio, secondo le seguenti priorità:

- utenti in lista di attesa per RP già fruitori di altri interventi (contributi economici, affido)
- utenti inseriti in albergo, con necessità di maggior tutela
- utenti già titolari di contributi economici alternativi al ricovero

L'A.T.S. terrà anche conto della compatibilità del gruppo ospiti, in base all'esigenza di costituire gruppi di ospiti diversificati e "gestibili".

Gli inserimenti verranno curati da un'apposita commissione composta dal Coordinatore dell'A.T.S. 46 Bassa Val Bisagno e dall'Assistente Sociale dell'A.T.S. referente dell'alloggio. Ogni qualvolta la Commissione lo reputi opportuno, potrà richiedere la presenza dal referente dell'alloggio, come previsto dall'art. 6 del presente atto.

Restano comunque ferme le procedure di inserimento previste dal Regolamento Comunale per l'immissione in strutture residenziali (approvato con deliberazione C.C. N.39/97), con particolare riferimento alla contribuzione degli ospiti al costo del servizio come previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n.242/2011, nonché Delibera Giunta Comunale n.4/2014.

Dimissioni

La commissione di cui sopra decide, in merito alla eventuale necessità di trasferimento dell'ospite in struttura più idonea dopo aver acquisito le necessarie informazioni, qualora le condizioni dello stesso si aggravino al punto da non consentire ulteriormente la permanenza nell'alloggio, nonostante l'eventuale ridefinizione del piano di assistenza.

ART. 10 - Importo e modalità di pagamento

Il Comune riconosce all'Associazione A.GE Genova Genitori l'importo complessivo di **Euro 3000,00 per il periodo 01.01.2019 - 31.03.2019**, per le spese connesse alla gestione dell'attività oggetto del presente atto (assicurazione e rimborso spese volontari, costo responsabile della struttura e della collaboratrice familiare, manutenzione alloggio e acquisti vari per il funzionamento compreso acquisto alimentari e materiali di pulizia, spese organizzative dell'associazione). Tale importo verrà liquidato direttamente dall' A.T.S. 46 dietro presentazione di fattura/nota di pagamento.

L' importo è da intendersi fuori campo applicazione IVA ai sensi dell'art. 8 L. 266/91.

ART. 11 –Verifiche, controlli e penali

Il Comune di Genova potrà effettuare controlli in ogni momento, con proprio personale, mediante sopralluoghi, incontri e momenti di verifica e questionari somministrati agli ospiti, per la verifica della struttura e del servizio reso dall'Associazione e sull'applicazione di quanto previsto dal presente contratto.

In particolare il Comune di Genova monitora l'andamento dell'attività attraverso la commissione di cui all'art. 8.

Qualora a seguito di tale monitoraggio, l'andamento dell'attività dovesse risultare non soddisfacente per la C.A. quest'ultima si riserva di sospendere la collaborazione con l'Associazione anche precedentemente alla scadenza sopra indicata.

Il Comune si riserva, inoltre, di applicare penalità a fronte di verifica in ordine alla mancata o non corretta esecuzione del servizio secondo quanto indicato e previsto nel presente contratto. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale l'Associazione avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro e non oltre dieci (10) giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Se entro i dieci (10) giorni dalla data del ricevimento della contestazione, l'Associazione non fornisca alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà una penale il cui importo non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale aggiudicato per il mese in cui l'inadempimento si è verificato.

ART. 12 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le norme del Codice Civile, in quanto applicabili.

L'Associazione è comunque tenuta all'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, decreti ed in genere tutte le prescrizioni che, sotto qualsiasi forma, vengono emanate dalle Pubbliche Autorità, indipendentemente dalle norme prescritte dal presente contratto; eventuali sanzioni previste dalle vigenti leggi e regolamenti, saranno a carico del contravventore, manlevando da ogni responsabilità la Civica Amministrazione.

Il Legale Rappresentante
dell'Associazione
(Sabina Volpato)
(documento sottoscritto digitalmente)

Il Direttore del Municipio
Bassa Val Bisagno
(Dott.ssa Maria Maimone)
documento sottoscritto digitalmente)

ALLEGATO A

MANUTENZIONE ORDINARIA

L'Associazione A.GE. GENITORI è soggetto individuato dal contratto (di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale), per la manutenzione ordinaria della struttura di via Manuzio, 16/1B.

Nello specifico l'Associazione provvede alla piccola manutenzione quotidiana ed in particolare:

- realizza tutti quei piccoli interventi quotidiani, che non presentano un'elevata complessità e non richiedono l'apporto di personale qualificato o l'utilizzo di materiali particolari, purché facilmente riparabili.

Compito dell'Associazione è inoltre, provvedere entro il mese dalla segnalazione dell'A.T.S. 46, attraverso personale competente, alla manutenzione ordinaria più complessa della struttura in relazione a:

- interventi relativi a riparazioni che richiedono la fatturazione dei materiali e un minimo di competenza tecnica come ad esempio la riparazione di porte, finestre, (se facilmente riparabili) rubinetteria, impianti elettrici o di loro parti significative (se di piccola entità che non richiedono il rifacimento dell'impianto stesso, né il rilascio di apposite certificazioni);
- interventi di sostituzione di impianti e attrezzature che non richiedano personale tecnico specialistico;
- riparazioni di arredi forniti dalla Civica Amministrazione e/ o privati.

Provvede infine al mantenimento delle condizioni igienico sanitarie di tutti i locali in oggetto.

Le spese relative al materiale necessario per piccole riparazioni dei singoli alloggi sono a carico dell'ospite.



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

Prot. n. 51298 del 08/02/2019

ATTO DATORIALE

OGGETTO: Gestione della gestione della residenza sociale di Via Manuzio

La sottoscritta dott.ssa Maria Letizia Santolamazza in qualità di Dirigente della Direzione Politiche Sociali - Settore Servizi Sociali Municipali

Visti:

- lo Statuto del Comune di Genova approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 12 giugno 2000 e ss.mm.ii, ed in particolare gli articoli 77 e 80 relativi alle funzioni e alle competenze dirigenziali;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali con particolare riferimento all'art. 163, commi 1 e 3, in merito all'esercizio provvisorio;
- gli artt. 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi – Parte I – approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16 luglio 1998 e ssmmii, ed in particolare il Titolo III – Funzioni di direzione dell'Ente;
- il Regolamento di Contabilità vigente;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24 gennaio 2019 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2019-2021;

Preso atto che il capitolo pertinente è di competenza della Direzione Politiche Sociali;

Dato atto che il Municipio III Bassa Valbisagno ha necessità di assegnare la gestione della residenza sociale di Via Manuzio per i mesi di gennaio – febbraio – marzo 2019

Valutata l'opportunità della spesa volta a sostenere soggetti in gravi condizioni di disagio sociale;

AUTORIZZA

Il Direttore del Municipio III Bassa Valbisagno ad effettuare l'impegno della somma necessaria all'assegnazione della gestione della residenza sociale di Via Manuzio per l'importo di Euro 3.000,00 al capitolo 42324 "Convenzioni con Cooperative Sociali e Volontariato per Anziani" - c.d.c. 3281 - P.d.C 1.3.2.15.8 del Bilancio 2019, per i mesi di gennaio – febbraio – marzo 2019

Il Dirigente

Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza
documento sottoscritto digitalmente